



R.G. n. 3419/2024 V.G.

## LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

### Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Fulvio Dacomo	Presidente rel.
dott. Antonio Mungo	Consigliere
dott. Angelo Del Franco	Consigliere

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul reclamo presentato, ai sensi dell'art. 825, ultimo comma, c.p.c., avverso il decreto n. 6532/2024 con il quale, in data 24.10.2024, il Tribunale di Napoli ha dichiarato esecutivo il lodo arbitrale emesso in data 26.9.2016 dagli arbitri, avv.ti Valerio Recinto, Rodolfo Vitolo e Gianpiero Longobardi,

promosso da

*Parte\_1* (P. Iva e C.F. *P.IVA\_1*), con sede in Angri (SA),  
Piazza Annunziata n. 40, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dr.

*Controparte\_1* rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Giordano (c.f. [...]

*C.F.\_1*), giusta procura su foglio separato allegato al reclamo,

-reclamante-

nei confronti di

*Controparte\_2* (c.f. *CodiceFiscale\_2*), *Controparte\_3* (c.f. [...]

*C.F.\_3*), *CP\_4* (c.f. *CodiceFiscale\_4*) e *Controparte\_5*

(c.f. *CodiceFiscale\_5*), rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano Marrazzo (c.f.

*CodiceFiscale\_6*), in virtù di procure su fogli separati allegati alla memoria



difensiva,

-reclamati-

### IN FATTO E IN DIRITTO

Con reclamo depositato il 22.11.2024 la *Parte I* impugnava il decreto del 24.10.2024 con il quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato esecutivo nei suoi confronti il lodo arbitrale emesso in data 26.9.2016, deducendone la nullità in quanto la convenzione arbitrale allegata a supporto della domanda di esecutorietà, che doveva essere in copia conforme, non risultava essere stata redatta in conformità a quanto prescritto dall'art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, mancando della indicazione del numero dei fogli impiegati, del nome e cognome del soggetto autenticante e della firma per esteso. Deduceva poi alcune considerazioni da cui discendevano le perplessità in ordine alla conformità della copia esibita all'originale custodito dal notaio *Per I*.

Si costituivano in giudizio i reclamati, evidenziando che il lodo arbitrale era divenuto definitivo (ad esito del rigetto dell'impugnazione e della rinuncia del ricorso in Cassazione) e che era stato archiviato il procedimento penale nel quale era stato disposto il sequestro probatorio della lettera d'intenti con efficacia contrattuale posta a base del lodo arbitrale; instando per l'inammissibilità del reclamo e per il suo rigetto, con vittoria di spese di lite e distrazione.

All'udienza del 22.1.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la reclamante proponeva querela di falso in relazione alla "lettera di intenti con efficacia contrattuale" contenente la convenzione di arbitrato ed allegata alla richiesta di esecutorietà del lodo, sostenendo che la firma di autentica e le sigle apposte dal notaio *Per I* apparivano apocriefe, alla luce della consulenza grafica prodotta.

La Corte deliberava quindi di emettere il presente decreto.

In via preliminare, si rileva che il ricorso è ammissibile, in quanto tempestivamente depositato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, come stabilito dall'art. 825 cpc, nessun rilievo dovendosi attribuire alla mancata comunicazione del decreto stesso, il termine indicato costituendo solo quello finale e non anche quello



iniziale, ben potendo quindi essere proposto il reclamo avverso il decreto di esecutorietà anche prima della sua comunicazione.

Nel merito, il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 824 *bis* cpc, a seguito della sottoscrizione, il lodo acquista gli effetti di accertamento e costitutivi della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Attraverso il procedimento di giurisdizione volontaria previsto dall'art. 825 cpc, rimesso all'iniziativa di una delle parti e a contraddittorio eventuale e successivo, il lodo acquista l'efficacia piena (ossia l'efficacia esecutiva e l'idoneità alla trascrizione) della sentenza, ovvero l'ulteriore efficacia che consente l'esecuzione forzata, l'iscrizione d'ipoteca e la trascrizione.

Secondo principi pacifici, nella procedura ex art. 825 cpc l'indagine del Tribunale ha ad oggetto unicamente la legittimità formale ed estrinseca del lodo e della convenzione (art. 825 cpc). Nel caso in esame, il Tribunale ha pronunciato il provvedimento di *exequatur* del lodo dopo avere quindi accertato la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 823-825 cpc (sede, parti, atto di compromesso, quesiti, motivi, dispositivo luogo, sottoscrizione e data della stessa), e la regolarità formale dei documenti depositati da un soggetto legittimato.

La reclamante ha contestato la regolarità formale dell'atto contenente la convenzione di arbitrato, che deve essere depositato in originale o in copia conforme, deducendo l'invalidità dell'autentica, in quanto non redatta in conformità a quanto prescritto dall'art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, mancando della indicazione del numero dei fogli impiegati, del nome e cognome del soggetto autenticante e della firma per esteso.

Va considerato, in primo luogo, che il controllo esercitabile in sede di concessione dell'*exequatur* ha carattere necessariamente sommario ed estrinseco e ha riguardo unicamente allo scrutinio di quei vizi del "*dictum*" arbitrale che riguardano la conformità di quest'ultimo allo schema fissato in astratto dalla legge e che siano immediatamente rilevabili dalla semplice lettura della decisione e dei documenti allegati.

Ciò posto, il reclamo si fonda sull'essere la convenzione di arbitrato stata depositata non in originale nè in copia conforme, essendo l'autentica del notaio non rispondente a quanto prescritto dall'art. 18 del d.P.R. 445/2000, secondo cui



*“L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio”.*

Perché alla copia possa essere attribuito il carattere di copia autentica e, conseguentemente, l'efficacia di tale atto, occorre quindi che l'attestazione di conformità redatta dal notaio presenti tutti i requisiti di forma di cui all'art. 18 sopra menzionato (cfr., in punto di invalidità della autentica per mancata apposizione della firma del soggetto autenticante a margine di ciascun foglio intermedio, Cass. n. 611/2023).

Nella fattispecie, l'attestazione di conformità del notaio redatta in fondo all'ultima pagina della “lettera di intenti con efficacia contrattuale” appare priva della firma per esteso del notaio (essendo apposta solo una sigla) e della indicazione del numero di fogli impiegati, e manca la firma del notaio a margine dei fogli intermedi di pg. 4 e pg. 6.

Ritiene pertanto la Corte che la copia dell'atto contenente la convenzione di arbitrato non abbia i requisiti di autenticità richiesti dall'art. 825 c.p.c. e che pertanto, in accoglimento del reclamo, vada revocato il decreto impugnato. Sono assorbite le ulteriori questioni proposte dalla reclamante e inammissibili le richieste istruttorie di parte reclamata, in ragione della natura del presente procedimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, tabella 7 (procedimenti di volontaria giurisdizione), valore indeterminabile, complessità bassa.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, ai sensi dell'art. 825 c.p.c., da Parte 1 disattesa ogni ulteriore eccezione,



deduzione istanza, così provvede:

---Accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il decreto impugnato.

---Condanna i reclamati in solido alla rifusione in favore della reclamante delle spese di lite del procedimento, liquidate in 2.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Giordano.

Così deciso in Napoli, il 22.1.2025.

Il Presidente est.

*Fulvio Dacomo*

Arbitrato in Italia